



Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 25/06/2025

INDICE

Art. 1 - Premessa	pag. 3
Art. 2 - Principi generali	pag. 3
Art. 3 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	pag. 4
Art. 4 - Implementazione dell'impianto comunale – Concorrenza da parte di terzi	pag. 5
Art. 5 - Utilizzo di particolari sistemi mobili	pag. 5
Art. 6 - Responsabile interno e autorizzati al trattamento	pag. 7
Art. 7 - Informativa	pag. 7
Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati	pag. 7
Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati	pag. 8
Art. 10 - Diritti dell'interessato	pag. 8
Art. 11 - Sicurezza dei dati	pag. 9
Art. 12 - Valutazione d'impatto sulla protezione dati	pag. 10
Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati	pag. 10
Art. 14 - Accesso alle immagini delle telecamere	pag. 10
Art. 15 - Tutela amministrativa e giurisdizional	pag. 11
Art. 16 - Norma di rinvio	pag. 11
Art. 17 - Entrata in vigore	pag. 11



Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal personale della Polizia Locale.
3. Per le finalità disciplinate dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché i provvedimenti del Garante della privacy in materia di videosorveglianza, e ogni altra normativa generale o speciale, nazionale e comunitaria in materia.
4. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
5. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art. 2 del D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - Principi generali

1. Come previsto dalla vigente normativa, per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per sicurezza urbana si deve intendere il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
2. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti:
 - a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale sono investiti;
 - b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;

d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

3. In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza sono visualizzate presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale e, nei casi previsti dalla legge presso le sedi delle Forze di Polizia, che operano sul territorio comunale collegate al sistema di videosorveglianza comunale, con riferimento anche al perseguimento di obiettivi di sicurezza integrata, così come previsto dalla legge.

Art. 3 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune dalla legge. Il Comune intende potenziare il sistema di videosorveglianza comunale per la tutela della sicurezza urbana, uso esclusivo di polizia a finalità interforze che andrà specificamente disciplinato ed organizzato anche operativamente, per la tutela dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia, dovendo comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela del patrimonio pubblico comunale;
- promozione ed attuazione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana come previsto dalla normativa vigente in materia nella quale si stabilisce che per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- monitoraggio e controllo del traffico in tempo reale, nonché in caso di sinistri stradali;
- lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in circolazione per finalità amministrative connesse alla rilevazione, contestazione e sanzionamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ed alla verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti dal C.d.S. tra cui la revisione ed assicurazione obbligatoria dei veicoli, nonché in caso di sinistri stradali;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per dette finalità, con sistematico accesso da parte di altre Forze di polizia o di sicurezza, dovrà essere disciplinato con appositi accordi secondo la vigente disciplina;
- prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché al rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti;



- considerare rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico nelle "attività di controllo ed ispettive".

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.

4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche attraverso la sottoscrizione del "Patto per la Sicurezza". Nel caso in cui tali patti non vengano sottoscritti l'uso delle immagini da parte di altre autorità è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 4 - Implementazione dell'impianto comunale - Concorrenza da parte di terzi

1. In attuazione di iniziative per la sicurezza urbana, con riferimento all'incremento di servizi per il controllo del territorio il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune; quest'ultimo accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale.

2. A seguito della valutazione favorevole da parte del Comune, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;

b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune.

3. Il Comune assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria.

4. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi), e per quelli soggetti a intervento diretto tramite permesso di costruzione convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune.

Art. 5 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

A. Body Cam e Dash Cam

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo e nelle occasioni nelle quali si renda necessario tutelare i diritti dell'operatore e delle persone coinvolte, delle Body Cam (telecamere posizionate sulla persona) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto

nell'ambito della sicurezza urbana, trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". Il Comando di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria/capo pattuglia che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza alla Centrale Operativa impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità anche in relazione alla tutela dei diritti dell'operatore e delle persone a qualsiasi titolo coinvolte.

4. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.

5. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi disciplinati dalla normativa vigente in materia; in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati; i dati personali devono essere altresì trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti.

6. Le eventuali immagini acquisite inerenti l'attività lavorativa del personale non potranno essere utilizzate ai fini disciplinari e le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi. L'utilizzo di detti impianti di videosorveglianza sarà in ogni caso conforme allo Statuto dei Lavoratori.

B. Telecamere modulari (fototrappole)

7. Su tutto il territorio comunale potranno essere posizionate telecamere modulari (fototrappole), anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

8. L'utilizzo di tali telecamere risulta consentito con particolare riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, abbandono di rifiuti e sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

9. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile, vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui o necessità di indagine, che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione di adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Art. 6 - Responsabile interno e autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune. Responsabile interno del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare - in forma scritta - le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
2. Il Comandante individua nominativamente e autorizza, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale dotati di qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza, un numero di preposti autorizzati al trattamento dei dati ritenuti sufficienti a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. Qualora il servizio di Polizia Locale venga esercitato in forma associata, il Comune capofila o quello in cui vengono conservati e/o raccolti e/o comunque convogliati o trattati i dati rilevati, determinando congiuntamente agli enti convenzionati le finalità e le modalità del trattamento, assume il ruolo e le funzioni di cui al comma 1 e 2 ed assicura un trattamento dei dati conforme a quanto previsto nel presente Regolamento. Il comune nel cui territorio vengono rilevati i dati, assumendo il ruolo di contitolare, autorizza il trattamento con la relativa convenzione per la realizzazione e gestione dell'impianto ed assume le medesime funzioni per quanto connesso con le attività di installazione, manutenzione, informazione, trasmissione operate sugli impianti di rilevamento e sulla rete di trasmissione. Configurandosi la contitolarità dei dati, è stipulato apposito accordo reso disponibile agli interessati mediante informativa e mediante pubblicazione nell'area relativa alla trasparenza amministrativa e gestione della privacy del sito internet dei rispettivi comuni.

Art. 7 - Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli, con informativa sintetica di primo livello (segnale di avvertimento), conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa completa, di secondo livello, contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato previste per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa vigente in materia relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;



b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze investigative di polizia giudiziaria o di specifiche richieste investigative dell'Autorità giudiziaria nonché per consentire la definizione dei procedimenti sanzionatori derivanti dalla commissione di illeciti amministrativi. Al di fuori di tali ipotesi espressamente previste dalla presente disciplina, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali. I dati comunque dovranno essere estratti entro sette giorni dalla rilevazione.

2. La visione delle immagini raccolte con il sistema di videosorveglianza è limitata ad obiettivi particolarmente rilevanti per la sicurezza urbana e per altre finalità di cui al precedente art. 3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto.

3. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso il Comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8 presso il Comando di Polizia Locale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;



- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Locale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e designato al trattamento dei dati, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comando di Polizia Locale, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Responsabile interno al trattamento dei dati.
2. In particolare l'utilizzo dei terminali posti nella sala di controllo per l'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito solamente al personale del Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ed individualmente autorizzato dal Comandante. Eventuali accessi di persone diverse da quelle sopra indicate possono essere autorizzate solo per iscritto dal Comandante.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.
4. Il Responsabile interno impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il Comandante designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video-sorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
6. I preposti saranno nominati tra gli Ufficiali e Agenti in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.



8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

9. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo/sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

10. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.

11. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di mesi sei (180 giorni) e soggetti a successiva modifica.

12. Nel caso di trasmissione mediante rete pubblica di comunicazione ad altra autorità delle immagini, i dati devono essere crittografati e deve essere utilizzata una rete VPN; nel caso in cui le immagini siano conservate su supporti esterni, questi devono essere custoditi dal Responsabile dell'impianto.

Art. 12 - Valutazione d'impatto sulla protezione dati

1. I titolari del trattamento sono tenuti a condurre valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati quando una determinata tipologia di trattamenti può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. I titolari del trattamento sono tenuti a effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati se il trattamento consiste nella sorveglianza sistematica di una zona accessibile al pubblico su larga scala. Inoltre, è necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati anche quando il titolare intende trattare categorie particolari di dati su larga scala.

2. L'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto, sono individuati dal Garante della privacy.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione del trattamento i dati sono distrutti a meno che non debbano essere conservati per specifiche esigenze, come disciplinate dall'art. 8, fino al venire meno di dette esigenze.

Art. 14 - Accesso alle immagini delle telecamere

1. Le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso.

2. La nozione normativa di "documento amministrativo", suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale, può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell'accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un'attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell'attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale.

3. Le richieste di accesso possono essere accolte con le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche dati relativi a particolari categorie e comunque dati di soggetti terzi estranei alla vicenda in questione.

4. L'accesso alle immagini è consentito ai soggetti interessati legittimati, che vantino diritti di qualsiasi natura sulle riprese, che abbiano presentato apposita istanza secondo la procedura stabilita dal titolare del trattamento, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento, ove possibile dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

5. Gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori presentando apposita procura.

Art. 15 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla legge e dalla normativa vigente in materia.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Art. 16 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle leggi vigenti e ai relativi provvedimenti di attuazione, alle norme regolamentari, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, generale o speciale, nazionale o comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente con l'esecutività della Deliberazione di approvazione.